

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO PRIMO – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1 – Denominazione

La società corre sotto la seguente denominazione sociale: "FITNESS FAKTORY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in breve "FITNESS FAKTORY S.S.D. a R.L." (di seguito, nel presente Statuto, anche "Società").

Articolo 2 – Sede

La società ha sede nel Comune di Trevignano (TV), nel luogo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo.

Compete, invece, ai soci, la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, nonché sul trasferimento della sede sociale in altro Comune rispetto a quello in cui la società è ubicata.


Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 3 – Durata

Il termine di durata della società è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

Articolo 4 – Assenza di fine di lucro

La Società non ha fine di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. È esclusa ogni forma di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominati a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsivoglia ipotesi di



scioglimento individuale del rapporto, durante la vita della Società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o consentite dal presente statuto nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 commi 3, 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 36/2021.

Articolo 5 – Oggetto

La società ha come scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche, comprese attività didattiche e formative.

La Società ha per oggetto sociale l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline sportive della ginnastica per tutti, dell'attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, della cultura fisica, del body building, del ciclismo, dell'atletica leggera, del tennis, del padel e dello squash, ivi incluse attività di didattica e formazione per la preparazione e l'assistenza alle suindicate discipline.

Per meglio raggiungere i suoi scopi la Società potrà, tra l'altro:

- promuovere e organizzare corsi, incontri, gare, tornei e ogni altra azione riguardante le discipline costituenti oggetto dell'attività sociale e ogni altra attività sportiva dilettantistica in genere che possa coadiuvare lo sviluppo delle stesse;
- organizzare e attuare programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento e al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, sia amatoriale sia agonistica, compresi studi, corsi, stage di insegnamento;
- svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione di impianti, sia privati sia pubblici, abilitati alla pratica sportiva e assumere in proprio la gestione di questi impianti con il conseguente esercizio di centri fitness sportivi.

Articolo 6 – Attività secondarie e strumentali

La Società può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività principali, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 36/2021 e comunque con l'espressa esclusione di ogni attività professionale protetta e nei limiti e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

In particolare la società potrà:

- gestire, sia direttamente che indirettamente, per mezzo di contratti di affitto, locazione o altro genere di convenzione, servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, centri estetici, centri benessere, bar-ristoranti, distributori automatici, spacci interni di abbigliamento, di accessori sportivi e di generi affini;
- concedere l'utilizzo a terzi, in franchising, del proprio marchio e del know-how ad esso connesso nonché noleggiare e/o locare a terzi (associazioni e/o società sportive dilettantistiche, club, privati, attività commerciali) strutture sportive (palestre e/o impianti sportivi) con tutti i servizi e le attrezzature in esse contenute.

Sempre ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere:

- ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria, quest'ultima non nei confronti del pubblico, che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- potrà promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; potrà altresì assumere o concedere in affitto aziende o rami di essa, singoli impianti e strutture, stabilimenti, sotto l'osservanza degli artt. 2561-2562-1615 e seguenti del Codice civile.

Articolo 7 – Affiliazione e riconoscimenti ai fini sportivi

Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI alle quali delibererà di affiliarsi, ai fini del riconoscimento della qualifica di SSD la Società dovrà risultare iscritta nell'apposito Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD) di cui all'art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 39/2021.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza o dell'ente di promozione sportiva a cui la società aderirà e



s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

La società parteciperà alle diverse iniziative sportive o ricreative organizzate in proprio o da altri enti e Organizzazioni di promozione sociale della cultura e della pratica sportiva.

TITOLO SECONDO – CAPITALE

Articolo 8 – Capitale e soci

Il capitale sociale ammonta ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è ripartito in quote secondo quanto stabilito dalla legge.

Le quote sono tutte nominative.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società. Il conferimento può avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, resta salva per il socio la possibilità di sostituire la polizza o la fideiussione appositamente prestata con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata. Si applica la disposizione dell'art. 2481-bis del c.c. in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo

a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.


Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda. Se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia a seguito dell'esercizio del diritto di opzione che a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta.

I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia, in tutto o in parte, riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c..

I pagamenti delle quote dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge, in particolare dei commi 4 e 5 dell'art. 2481-bis c.c. e verranno richiesti ai sottoscrittori con lettera raccomandata secondo le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo.

La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli



esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti indicati all'art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 36/2021.

Articolo 9 – Quote di partecipazione e loro trasferimento

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento e i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, si applica il disposto dell'art. 2468, comma 5, c.c..

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla Società dal momento del deposito, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2470 c.c..

Il socio che intenda vendere la propria quota dovrà offrirla in prelazione agli altri soci, dando loro comunicazione della propria intenzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite mail pec e indicando le generalità dell'eventuale acquirente, il prezzo richiesto, che non potrà comunque essere superiore al valore nominale, i termini e le modalità di pagamento; entro il termine di trenta giorni successivi al ricevimento di tale notificazione, i soci che intendessero esercitare la prelazione dovranno, a loro volta, notificare sotto pena di decadenza tale loro decisione al socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se più di un socio si avvarrà della prelazione, la cessione della partecipazione offerta verrà fatta pro quota ai singoli acquirenti, in proporzione della rispettiva partecipazione al capitale.

Le quote non possono essere trasferite senza il gradimento dell'Organo Amministrativo, espresso con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti.

In mancanza del gradimento, spetta ai soci il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2469, comma 2, codice civile, il quale potrà essere esercitato, non

prima di due anni dalla data di acquisizione della partecipazione, con le modalità indicate al successivo articolo 10.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, il gradimento viene espresso dall'assemblea appositamente convocata.

Articolo 10 – Diritto di recesso

Il socio può recedere dalla società per l'intera sua partecipazione con le modalità previste dall'articolo 2473 c.c. e dalle altre norme operanti in materia. La società rimborserà la quota di partecipazione entro i limiti del suo valore nominale ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti e secondo le condizioni dell'articolo 8 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2021.

Il socio può recedere nei casi previsti dagli artt. 2473 e 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima al recesso o, in mancanza, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo della società.

Il recesso non può essere esercitato e se è già stato esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo ha legittimato o se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 11 - Esclusione del socio

L'organo amministrativo delibera sull'esclusione del socio:

- qualora quest'ultimo non sia in regola con i versamenti del capitale sottoscritto o con i conferimenti dovuti, previa diffida a adempiere entro un termine congruo stabilito dall'organo amministrativo stesso;
- qualora il socio-persona fisica e/o giuridica, sia dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- in caso di inadempimento o di impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi;
- qualora il socio sia responsabile di fatti gravemente dannosi per la Società, come, ad esempio, divulgazione di notizie riservate o false o



gravemente lesive dell'immagine della Società, ingiustificata e reiterata assenza, per almeno 3 (tre) volte consecutive, alle riunioni sociali;

- in caso di radiazione dalla Federazione sportiva di riferimento o dalla Società per provvedimenti disciplinari degli organi di giustizia federali o sociali.

Nel caso sia pronunciata l'esclusione del socio, egli potrà ricorrere all'Assemblea dei soci; quest'ultima dovrà riunirsi non oltre 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione del ricorso e delibererà senza indugio sulla fondatezza del ricorso. La delibera dell'Assemblea dei soci è insindacabile e deve essere portata a conoscenza dell'interessato entro i 30 (trenta) giorni successivi alla sua adozione.

Articolo 12 – Rimborso della partecipazione

In caso di morte (con liquidazione della quota agli eredi o legatari), recesso o esclusione di un socio, rispettivamente gli eredi o legatari del socio defunto e il socio receduto o escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avviene entro centottanta giorni dalla morte, dal recesso o dalla comunicazione al socio della esclusione e può essere effettuato anche mediante l'acquisto della partecipazione da parte di tutti o di alcuni degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, in espressa e necessitata deroga alle disposizioni di cui all'art. 2473 del codice civile, il rimborso al socio receduto o escluso o ai successori del socio defunto avverrà entro i limiti del valore nominale della partecipazione stessa o eventualmente rivalutato nei limiti previsti dall'art. 8 del D. Lgs. n. 36/2021.

Articolo 13 - Finanziamenti dei soci

La Società può acquisire, previo consenso individuale del socio, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 c.c.

Il credito dei Soci per finanziamento alla Società non è trasferibile disgiuntamente dalla quota di partecipazione.

Il trasferimento di una quota societaria ai sensi del precedente art. 12 del presente Statuto implica, fra l'altro, la successione dell'avente causa nel rapporto di finanziamento con la Società, sia esso ad integrazione o in conto aumento del capitale sociale. Pertanto, la cessione della quota societaria comporta, automaticamente, il subentro della parte cessionaria nella posizione giuridica soggettiva di creditore, pro quota, dell'importo versato a titolo di finanziamento nei confronti della Società, nonché il conferimento di espresso mandato alla Società stessa di effettuare la relativa variazione contabile.

TITOLO TERZO – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

Articolo 14 - Bilancio ed utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

La società non ha scopo lucrativo e pertanto vige il divieto di ripartire, anche in forme indirette, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 5, salvo diversa determinazione assunta entro i limiti consentiti dall'art. 8 commi 3, 4 e 4bis del D. LGS. n. 36/2021.

TITOLO QUARTO – ORGANI SOCIALI

Articolo 15 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea;
- l'organo amministrativo, costituito, su decisione dell'Assemblea all'atto della sua designazione, dall'Amministratore Unico, ovvero da due co-amministratori o dal Consiglio di Amministrazione;
- l'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti, se nominato in forza di legge o per deliberazione dei soci.

Articolo 16 – Assemblea

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni dall'Organo Amministrativo, nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla situazione patrimoniale della società e sull'andamento della gestione le ragioni della dilazione.

Le assemblee hanno luogo presso la sede sociale o altrove nell'ambito della regione in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. In caso si proceda a una convocazione on-line la sede della riunione dovrà intendersi quella dove si trovano contemporaneamente il presidente ed il segretario verbalizzante.

L'assemblea dovrà essere convocata dall'organo amministrativo con raccomandata spedita ai soci presso l'ultimo domicilio indicato nel libro dei soci o tramite qualsiasi altro mezzo, anche informatico, che fornisca la certezza della presa visione (mail con conferma di ricezione, mail pec, etc.) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche senza nessuna formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi assemblea, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento trattato.

La società s'impegna inoltre a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. La consultazione scritta può essere promossa da ciascun Amministratore o dai soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Ai fini della consultazione scritta l'organo amministrativo o i soci promotori dovranno predisporre un apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione, il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Le ulteriori modalità dovranno essere definite all'atto della decisione di procedere a consultazione scritta.

Articolo 17 – Partecipazione all'assemblea – Deleghe

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, il quale è designato dagli intervenuti a maggioranza e, se richiesto dalla legge, assistito da un Notaio che redige il verbale ed eventualmente da due scrutatori per le operazioni di voto; il

Presidente coordina i lavori dell'assemblea e trasmette entro trenta giorni il relativo verbale alla federazione sportiva o alle federazioni sportive cui la società è affiliata.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'assemblea sia regolarmente costituita e accertare il numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione nonché stabilire le modalità della discussione.

Articolo 18 – Attribuzioni dell'assemblea

Sono compiti dell'assemblea:

- 1) approvare la relazione dell'Organo Amministrativo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- 2) eleggere i componenti del Consiglio d'Amministrazione nonché i componenti dell'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti, se nominati per deliberazione dell'assemblea stessa ovvero nei casi di cui all'articolo 2477 del Codice Civile o di altra disposizione di legge;
- 3) approvare il bilancio consuntivo e la destinazione del risultato d'esercizio;
- 4) decidere su tutte le questioni che l'Organo Amministrativo ritenga opportuno sottoporle e su quelle proposte dai soci;
- 5) deliberare le modifiche statutarie;
- 6) deliberare sullo scioglimento della società;
- 7) decidere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 19 – Approvazione delle delibere assembleari

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea fatta eccezione soltanto per le materie di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, per le quali l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale presente in assemblea e non meno della metà dell'intero capitale sociale.

Articolo 20 – Amministrazione

La società può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;
- da due amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti, secondo quanto deciso dai soci al momento della loro nomina;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due a un massimo di cinque membri.

L'assemblea sceglie il sistema di amministrazione e la durata della carica e nel caso di Consiglio di Amministrazione, fissa il numero dei membri.

Sia l'Amministratore Unico che i due amministratori e i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci; gli amministratori sono rieleggibili.

Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non possono essere altresì nominati Amministratori coloro i quali ricoprono la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

È fatto divieto agli amministratori della Società di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2021.

I componenti dell'Organo Amministrativo che siano destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione o delle Federazioni a cui la società si affilierà, dovranno astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali e/o dagli enti di promozione sportiva.

Il componente l'Organo Amministrativo che contravenga al divieto previsto dal sesto comma del presente articolo, decade dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non può ricoprire cariche sociali.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se nominato.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Tuttavia, nel caso di presenza di un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei membri, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio eleggerà fra i nuovi membri il Presidente, eventualmente uno o più Vicepresidenti che lo sostituiscano in caso di sua assenza od impedimento, un Amministratore Delegato nonché un segretario scelto anche fra le persone estranee.

In caso di assenza od impedimento sia del Presidente che dei Vicepresidenti la presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta dal Consigliere più anziano d'età.

L'Organo Amministrativo si riunisce nella sede della società od altrove, purché in Italia, ogni volta che lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un Consigliere, ovvero dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata o tramite qualsiasi altro mezzo, anche informatico, che fornisca la certezza della presa visione (mail, mail pec, whatsapp, etc.) da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun membro e all'organo di controllo (se nominato); in caso di urgenza può essere fatta per telegramma da spedire almeno tre giorni prima. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica nonché il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Articolo 21 – Attribuzione dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione del

raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

L'Organo Amministrativo ha quindi, fra l'altro, la facoltà di acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare a ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in Arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato, contrarre mutui passivi, con o senza garanzia ipotecaria, stipulare mutui con gli Istituti di Credito Fondiario convenendo garanzie ipotecarie, sottoscrivere, girare accettare o protestare cambiali od altri effetti di commercio.

L'Organo Amministrativo potrà altresì compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti od uffici pubblici tutti gli atti o operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze e autorizzazioni per l'esercizio di attività commerciali.

All'Organo Amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio e ove non in contrasto con le disposizioni normative, un eventuale compenso determinato dai soci con decisione valida fino a modifica.

Alle suddette condizioni, all'organo amministrativo potrà inoltre spettare un'indennità di fine mandato e all'uopo, la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

Articolo 22 – Rappresentanza sociale

Nel caso di presenza di un Amministratore Unico, allo stesso compete la rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, per il compimento degli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Nel caso di presenza di due amministratori, agli stessi compete la rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, sulla base di quanto previsto nell'atto di nomina.

Nel caso di presenza di un Consiglio di Amministrazione la firma sociale e la rappresentanza della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al

Presidente del Consiglio medesimo e in caso di impedimento di quest'ultimo al Vice Presidente; la firma del Vice Presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

La rappresentanza sociale spetta anche agli amministratori delegati, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

La rappresentanza della Società in giudizio si intende riferita a qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale e internazionale.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può attribuire la rappresentanza sociale, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società e, eventualmente, a terzi.

Articolo 23 – L'organo di controllo e il revisore legale

I soci possono nominare:

- I) un Sindaco o un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi e due supplenti;
- II) un Revisore.

La nomina del Sindaco è obbligatoria quando si verificano le condizioni poste dall'art. 2477 del Codice Civile; in tal caso, ove ciò non sia escluso dalla legge e non sia diversamente deciso dai soci, il Sindaco esercita anche la revisione legale dei conti.

Il Sindaco o il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'Assemblea che nomina l'Organo di controllo determina il compenso a esso spettante.

All'organo di controllo, ove facoltativamente nominato, competono tutti i doveri e poteri previsti dalla legge in materia di Collegio Sindacale delle società per azioni, nonché la revisione legale dei conti.

Al Revisore facoltativamente nominato, competono tutte le funzioni di controllo previste dalla legge in materia di revisione legale dei conti per le società per azioni.

TITOLO 24 – AFFILIATI, TESSERAMENTO E CONTRIBUTI

Sono tesserati i soci, gli atleti dilettanti, nonché tutti coloro che, previo pagamento del contributo annuale, sono ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi della Società, al fine di partecipare e praticare le attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all'art. 5 del presente Statuto.

I tesserati devono essere in possesso di idoneo tesseramento presso una delle Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di promozione sportiva cui la Società delibererà di affiliarsi.

Tutti i tesserati non soci godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dai regolamenti delle autorità sportive.

Per ottenere l'ammissione, l'aspirante affiliato dovrà presentare apposita domanda rivolta all'Organo amministrativo della Società. Per i soggetti minorenni, la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne detiene la responsabilità genitoriale. L'iter di ammissione dei tesserati non soci è dettagliatamente specificato nel Regolamento emanato dall'Organo amministrativo.

I tesserati hanno diritto a partecipare alla vita della Società, nonché di utilizzare le strutture sportive della stessa, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti da apposito Regolamento, approvato ed emanato con deliberazione dell'Organo Amministrativo. Il medesimo Regolamento si occupa altresì di specificare i doveri dei tesserati.

L'Organo amministrativo delibera in merito alle domande di ammissione degli aspiranti tesserati e cura la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la Società è affiliata.

Tutti i tesserati, ad esclusione di quelli che siano anche soci, sono tenuti a corrispondere un contributo annuale, liberamente determinato dall'Organo amministrativo, secondo quanto previsto dal regolamento delle attività sportive.

I contributi annuali non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

Il tesserato non in regola con il pagamento dei contributi non può esercitare i relativi diritti.

Se il mancato pagamento dei contributi si protrae per oltre 3 mesi, il tesserato può essere escluso dalla Società con delibera dell'Organo amministrativo, previo invito ad adempiere e contestuale assegnazione di un congruo termine per effettuare i pagamenti dovuti.

Articolo 25 – Disciplina e vertenze

Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra la società ed i soci, ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dello statuto della Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP a cui la società si affilierà, che tutti i soci si obbligano ad accettare.

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari promossa da o contro i soci da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Treviso, con gli effetti previsti dagli artt. 838-bis e seguenti del c.p.c..

Per qualsiasi controversia che non sia per legge compromettibile, il foro competente sarà quello determinato in relazione alla sede della società.

Articolo 26 – Scioglimento e disposizioni generali

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale al valore nominale dovrà essere devoluto ai soli fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 27 - Rinvio alla legge

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge in materia di società sportive dilettantistiche "costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Firmato: Bettiol Gabriele, Andrea Marchio.

La presente copia composta di 25 pagine è conforme all'originale, munito delle firme prescritte dalla legge, e si rilascia per gli usi consentiti.
Montebelluna, il 8 gennaio 2024

Andrea M. M.

